



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 15/07/2003

COMUNE DI BRINDISI

Modifiche allo STATUTO PROVINCIALE pubblicato nel B.U.n.114 del 22.09.00.

CAPO V

FINANZA CONTABILITÀ

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

E PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I

AUTONOMIA FINANZIARIA

Articolo 67

Principi

1. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. La Provincia promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.
- 3 Nell'adozione delle disposizioni tributarie la Provincia applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario applica i principi della collaborazione della buona fede e del giusto procedimento.
4. Al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali diritti il Consiglio Provinciale approva la "Carta dei diritti del contribuente".
5. In materia di servizi pubblici a domanda individuale di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.
6. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e da quelle derivanti dalla revisione del sistema dei trasferimenti erariali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale. Ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
7. Un apposito regolamento disciplina in particolare, nel rispetto delle leggi statali e regionali e del presente statuto:
 - a) L'esercizio della potestà impositiva autonoma;
 - b) L'adeguamento delle imposte, tasse e tariffe al costo dei relativi servizi, in relazione all'evolversi della legislazione in materia;

- c) L'amministrazione dei beni provinciali e la tenuta dei relativi inventari, dei beni demaniali e patrimoniali disponibili ed indisponibili.
8. La provincia ha propri servizi di ricevitoria tesoreria e cassa economale secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme regolamentari.
9. Un apposito regolamento per la disciplina dei contratti detta norme per l'attività negoziale della Provincia, nell'osservanza dei principi di legge e dei regolamenti vigenti.
10. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della Provincia è esercitata dal Collegio dei revisori secondo le norme dettate negli articoli seguenti.
11. Il regolamento di contabilità prevede e disciplina organi interni all'amministrazione per il controllo dell'efficienza e della produttività, nonché dell'efficacia dell'azione amministrativa.
12. Il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile il controllo strategico e la valutazione dei dirigenti viene attuato nel rispetto dei principi e delle metodologie stabilite dal D.Lgs. 30.7.1999, n. 286.